CAMERA DEI DEPUTATI N. 2881

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUZZANTE, RUFFINO, MIGLIAVACCA, GATTO, BOVA, SETTIMI, SUSINI, GAETANO VENETO, CHIAVACCI, BASSO

Riforma della rappresentanza militare

Presentata il 12 dicembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Riteniamo che la scelta effettuata dal legislatore nel 1978 di istituire, nel quadro di una riforma democratica delle Forze armate, organismi di rappresentanza elettivi del personale abbia confermato nel tempo la sua validità.

Un percorso quasi ventennale durante il quale non sono mancati momenti di difficoltà e di dialettica anche vivace, ma nel quale sono tuttavia prevalsi gli aspetti positivi di questa innovazione.

È ora di fronte a noi la necessità di un ulteriore intervento legislativo per ridefinire il quadro dei diritti del personale militare con più incisive forme di autotutela degli interessi collettivi.

Non vi è dubbio che un passo avanti sostanziale sia stato compiuto con l'istituzione, nell'ambito della funzione pubblica, del comparto contrattuale della sicurezza e della difesa e con l'ammissione dei consigli centrali della rappresentanza militare delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare al tavolo della concertazione.

Un tavolo parallelo, contestuale ed omologo a quello della contrattazione previsto per le Forze di polizia ad ordinamento civile e le loro rappresentanze sindacali.

Il risultato concreto di questa innovazione si è avuto con la sigla di due contratti relativi al periodo 1994-1997.

Il testo che abbiamo elaborato si propone di razionalizzare quelli che sono stati i presupposti della concertazione, rendendo più netta l'autonomia dei consigli centrali della rappresentanza militare con il riconoscimento di un loro profilo di responsabilità proprio delle « parti sociali ».

È evidente che con ciò si riconosce pieno profilo di « parte pubblica » alla amministrazione della difesa.

Si tratta di una scelta coerente e conseguente a quello stesso investimento di fiducia fatto a suo tempo dal Parlamento attraverso l'emanazione della legge sui princìpi della disciplina militare, nei confronti della condizione militare.

Dare fiducia e responsabilità agli organismi elettivi dei militari è per noi tutt'uno con il dare fiducia alle nostre Forze armate.

Non siamo tra coloro che ritengono l'istituto della rappresentanza militare un ibrido incompiuto da dover continuare a considerare come tale finché non vi sarà anche per i militari il riconoscimento pieno della libertà di associazione sindacale.

È proprio perché riconosciamo alla condizione militare il carattere unificante delle tante e diverse situazioni professionali, di impiego, di carriera esistenti all'interno delle Forze armate, e proprio perché vogliamo salvaguardarne l'unitarietà che rinnoviamo la nostra fiducia nella scelta di una rappresentanza istituzionale.

Quello che è mancato in questi anni al personale militare non è stato tanto la possibilità di iscriversi ciascuno ad un proprio sindacato, quanto la possibilità di distinguere sul piano delle responsabilità programmatiche quali scelte dovessero essere proprie della organizzazione gerarchica e quali invece proprie della organizzazione elettiva.

È mancata quindi in tutto questo tempo la possibilità di realizzare e regolamentare in maniera corretta e non burocratica il quadro di relazioni di tipo sindacale che necessariamente sorgono tra questi due soggetti. Si è oscillato, infatti, dal rispetto reciproco alla incomprensione, con conseguenze certamente non utili alla serenità delle istituzioni militari.

Regole chiare ed una più razionale divisione delle competenze possono concorrere in modo apprezzabile a dare più efficienza, più democrazia e più serenità alle nostre Forze armate, favorendo anche la loro riorganizzazione.

La stessa esperienza parlamentare può confermare come l'impegno in materia di trattamento economico sia principale che accessorio, ordinario ed eventuale, in materia di organizzazione di circoli e mense, di attività promozionali e di benessere del personale, in materia di alloggi e di tempo libero ha coinvolto gli stati maggiori, assorbendone in maniera notevole tempi, risorse, attenzioni e capacità.

Appare quindi logico ed anche utile sul piano di una più razionale riallocazione delle risorse e delle competenze, in linea anche con quanto previsto nella riforma del vertice militare, affidare tutte queste materie che confluiscono nel quadro naturale dei contenuti del rapporto di impiego del personale militare, all'istituto della contrattazione-concertazione.

Una concertazione tra due soggetti istituzionali (la rappresentanza militare elettiva e la gerarchia militare) aventi pari dignità da svolgere con reciproco rispetto e con i poteri di arbitrato propri del Ministro della difesa sulle concertazioni oggetto di confronto interno e di quelli del Governo per la concertazione interministeriale.

Siamo di fronte alla coerente affermazione sul piano istituzionale di quel principio di pari dignità che la legge sui princìpi della disciplina militare ha posto a base della riforma democratica delle nostre Forze armate.

Per raggiungere un tale obiettivo sono necessarie modifiche legislative alla struttura, alla organizzazione e composizione dei consigli di rappresentanza ai vari livelli e agli stessi meccanismi elettivi utilizzabili per la costituzione dei consigli medesimi.

Possono invece essere più utilmente affidate ad una successiva revisione regolamentare – da lasciare agli stessi consigli centrali della rappresentanza militare (e quindi al personale militare) sotto il controllo del Governo e del Parlamento – gli aspetti esecutivi della presente proposta di legge per quanto riguarda i criteri di organizzazione interna e di funzionamento dei consigli.

Una scelta che riteniamo possa essere apprezzata perché in linea sia con il riconoscimento del profilo di autonomia dei consigli di rappresentanza sia con il principio di dare all'intervento legislativo il

carattere di astrattezza e generalità della norma cui deve sottostare la normativa di regolamentazione.

Va detto infine che, in coerenza con la esigenza ormai generalmente riconosciuta dal nuovo modello di difesa per la definizione di un più adeguato strumento militare, riteniamo necessario rafforzare il carattere interforze degli organismi di rappresentanza estendendo ai consigli intermedi regionali questo carattere fino ad oggi patrimonio esclusivo del solo consiglio centrale.

I consigli intermedi risulteranno così formati da militari delle tre Forze armate e potranno essere un luogo nuovo per sviluppare gli elementi di coesione e di comprensione reciproca tra le diverse armi.

Se ne prevede, inoltre, la loro collocazione a livello di regione geografica e non più di regione militare territoriale o aerea o di dipartimento marittimo, identificando come interlocutore istituzionale i consigli regionali eletti dai cittadini.

Si tratta di un passaggio dettato dalla volontà di aprire alla condizione militare canali di collegamenti nuovi con la società civile e le sue istituzioni elettive e di individuare anche un interlocutore in grado di rispondere concretamente ad esigenze e necessità risolvibili nel campo delle prerogative già affidate alle autonomie locali ed al loro sviluppo prevedibile con il progressivo affermarsi del decentramento dello Stato.

Una riflessione a parte merita poi la ricollocazione dei rappresentanti dei militari in ferma di leva obbligatoria nei consigli di rappresentanza così riformati.

È innanzitutto da scartare l'ipotesi di costituire per i giovani di leva consigli separati. Una tale scelta sarebbe in evidente contrasto con i compiti istituzionali della leva che è parte costitutiva delle Forze armate e, a pieno titolo, si integra e si integrerà con la loro struttura funzionale ad ogni livello, fino a quando non verrà adottato il modello di Forze armate interamente professionali.

È necessario però riconoscere ai rappresentanti della leva una autonomia funzionale nell'ambito dei consigli ed una specifica competenza sugli interessi diffusi dei loro rappresentati; interessi che non sono di natura contrattuale né ad essa immediatamente riconducibili.

Il terreno più naturale su cui esercitare il loro mandato di delegati della leva appare quello della tutela della persona alle armi in materia di diritto alla salute, alla dignità, alla libertà di espressione, in sintesi, « i diritti del soldato », costituendosi nei confronti di quest'ultimo come una sorta di difensore civico collegiale.

Va riformulato infine il diritto di associazione. Diritto previsto anche nella legge sui princìpi della disciplina militare che lo assoggettava, però, a specifica autorizzazione da parte del Ministro della difesa. Riteniamo che tale autorizzazione non sia necessaria per quelle associazioni promosse con finalità culturali, sulla base di statuti e regole associative rese pubbliche, promosse da militari o alle quali i militari intendano aderire. È evidente che nello svolgere l'attività associativa né i singoli né le associazioni potranno avvalersi di prerogative militari proprie del grado, dell'arma o del corpo di appartenenza. Oltre che una limitazione necessaria per garantire la neutralità delle Forze armate la norma si propone anche l'obiettivo di realizzare una parità di condizioni tra i cittadini che in forma associativa vogliono partecipare della vita sociale del Paese.

Nel quadro dei princìpi sovraesposti il testo proposto delinea un sistema di rappresentanza (articolo 1) articolato in due distinti comparti: « sicurezza e difesa » dando con ciò piena attuazione a quanto previsto dai decreti legislativi che hanno istituito la concertazione.

Si definisce nei successivi articoli (articoli 2 e 3) l'organizzazione centrale, regionale (interforze) e di base della rappresentanza delle Forze armate e quella equivalente dei Corpi di polizia ad ordinamento militare.

L'articolo 4 individua la struttura e disciplina la costituzione dei consigli su base fissa, paritetica per ciascuna Forza armata e Corpo armato, la cui composizione viene invece rinviata alle norme re-

golamentari. Con l'articolo 5 vengono poi definite le modalità di elezione dei delegati ed introdotto il principio della loro rieleggibilità.

Nell'articolo che segue (articolo 6) si pone una distinzione fra colui che presiede le riunioni dei vari organi di rappresentanza, il più alto in grado presente alla riunione stessa, e colui che viene eletto dall'organo di rappresentanza e che ha compiti esecutivi per gli adempimenti conseguenti alle decisioni del consiglio stesso.

Agli articoli seguenti viene definita la disciplina della propaganda elettorale (articolo 7); la tutela e diritti del delegato (articolo 8); la tutela della rappresentanza (articolo 9).

All'articolo 10 viene riconosciuta ai delegati dei militari di leva, eletti nei vari livelli di rappresentanza, la competenza nell'esaminare le istanze relative ai diritti del soldato in modo tale che venga a costituirsi una sorta di difensore civico collegiale, e viene altresì loro attribuita autonomia deliberante e di convocazione sempre in relazione alle specifiche competenze loro assegnate. All'articolo 11 vengono definite alcune delle modalità con cui i rappresentanti del personale militare di leva possono svolgere le competenze loro affidate.

Agli articoli seguenti si definiscono facoltà e limiti del mandato del rappresentante (articolo 12), i termini di convocazione degli organi (articolo 13), nonché quelli relativi alla convocazione dell'assemblea (articolo 14).

Gli aspetti più innovativi sono dati sia dal riconoscimento del diritto degli organi della rappresentanza militare di partecipare alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro su un piano di sostanziale parità rispetto alla partecipazione degli organi sindacali delle Forze armate ad ordinamento civile (articoli 15, 16 e 21), sia dal ruolo svolto dagli organi regionali di rappresentanza, ai quali viene attribuita la facoltà di trattare direttamente con gli organi regionali nelle materie di loro competenze delineate all'articolo 18.

Con gli articoli 19 e 20 si disciplina sia lo scambio di informazioni tra i consigli di rappresentanza attraverso una rete telematica sia il diritto di ogni militare, all'atto dell'arruolamento, nonché ad ogni presa di servizio presso un nuovo reparto di essere informato sull'elenco dei nominativi e dei recapiti dei rappresentanti degli organismi di base e dell'attività svolta da tali organismi.

Infine, l'articolo 22, reca disposizioni sulla costituzione od adesione ad associazioni o circoli di militari, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 8, terzo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, riconoscendo la possibilità ai militari di costituire associazioni o circoli fra i militari stessi senza il preventivo assenso del Ministro della difesa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Sistema di rappresentanza militare).

1. La rappresentanza del personale militare si articola in due distinti comparti: quello della sicurezza e quello della difesa.

2. Il sistema di rappresentanza delle Forze di polizia ad ordinamento militare è formato dai rappresentanti eletti nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza.

3. Il sistema di rappresentanza delle Forze armate è formato dai rappresentanti eletti nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica.

4. Riunioni congiunte sono convocate d'intesa tra organismi di rappresentanza di livello corrispondente.

ART. 2.

(Rappresentanza delle Forze armate).

1. Il sistema di rappresentanza del personale militare delle Forze armate si articola in:

a) un organismo centrale, nazionale, interforze (COCER) a cui partecipano i delegati dell'esercito, della marina e dell'aeronautica;

b) organismi regionali interforze (COIR) a cui partecipano delegati dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, operanti presso ciascuna regione geografica nel cui territorio sono presenti insediamenti militari;

c) organismi di base (COBAR) a cui partecipano i rappresentanti eletti presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna Forza armata e con la corrispondente massima autorità gerarchica presente sul territorio.

ART. 3.

(Rappresentanza delle Forze di polizia ad ordinamento militare).

1. Il sistema di rappresentanza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare si articola in:

a) due distinti organi centrali (COCER);

b) due distinti organismi regionali (COIR) formati da delegati eletti nell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ai due distinti livelli;

c) organismi di base istituiti presso le unità minime compatibili con la struttura organizzativa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

ART. 4.

(Struttura e costituzione dei consigli).

1. L'organo centrale e quelli regionali di cui agli articoli 2 e 3 sono composti da un numero fisso di delegati appartenenti a ciascuno dei seguenti ruoli: ufficiali, marescialli, sergenti e truppa. L'organo di base è costituito dai rappresentanti delle predette categorie presenti al livello considerato. Nell'organo centrale e in quelli regionali la rappresentanza di ciascuna Forza armata o Corpo è paritetica.

2. I militari di leva e i volontari sono rappresentati negli organi di base da delegati eletti nelle unità minime compatibili con la struttura di ciascuna Forza armata e secondo scadenze che garantiscono la continuità degli organi rappresentativi. Negli organismi regionali e in quello centrale i militari di leva e i volontari sono rappresentati da un numero fisso di delegati.

ART. 5.

(Modalità di elezione dei delegati).

1. I rappresentanti eletti negli organi di base provvedono ad eleggere i rappresentanti regionali e quelli dell'organismo cen-

trale. Gli eletti militari di carriera durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato. L'elezione in due mandati consecutivi è motivo di ineleggibilità per il mandato successivo.

2. Gli eletti che sono in ferma volontaria durano in carica un anno e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

3. In caso di cessazione anticipata dal mandato, i militari di carriera o di leva sono sostituiti, per il periodo residuo, da quei militari che nelle votazioni effettuate seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti.

4. I candidati alle elezioni nei vari organismi di rappresentanza sono tenuti a depositare la loro candidatura quaranta giorni prima della data fissata per il procedimento elettorale. La candidatura è valida se accompagnata da un numero di firme pari almeno al 5 per cento degli elettori aventi titolo per la partecipazione al procedimento elettorale a cui concorre il candidato, e comunque non inferiore a tre unità quando gli elettori sono inferiori a venti unità.

5. L'elezione dei rappresentanti nei diversi organi ha luogo per scrutinio segreto con voto diretto e nominativo.

ART. 6.

(Organi direttivi).

1. Le riunioni dei consigli di rappresentanza militare sono presiedute dal delegato più elevato in grado presente alla riunione. Ciascun consiglio di rappresentanza elegge nel suo ambito un segretario ed un portavoce con compiti esecutivi per gli adempimenti conseguenti alle decisioni del consiglio stesso.

2. Lo statuto della rappresentanza militare è deliberato dal consiglio centrale e definisce le competenze del presidente, del segretario e del portavoce nei singoli consigli di rappresentanza ai vari livelli.

ART. 7.

(Propaganda elettorale).

1. Per la propaganda elettorale e la presentazione dei candidati, gli organismi

di rappresentanza militare uscenti convocano e presiedono apposite assemblee, organizzate per categoria.

2. Alle assemblee di cui al comma 1, ogni candidato che ha depositato la propria candidatura rispettando i termini e i requisiti previsti all'articolo 5, comma 4, ha diritto di presentare e di esporre il proprio programma elettorale.

3. Le assemblee di base e le riunioni dei delegati dei COBAR e dei COIR sono svolte in orario di servizio, salvo diversa richiesta dell'organismo di rappresentanza competente.

ART. 8.

(Tutela e diritti del delegato).

1. I militari eletti nei consigli di rappresentanza militare non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse nell'espletamento dei compiti connessi con l'esercizio del mandato.

2. I delegati, all'atto della loro elezione, non possono essere trasferiti ad altra sede o reparto ovvero sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione stessa.

ART. 9.

(Tutela della rappresentanza militare).

1. Sono vietati gli atti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dell'attività degli organismi di rappresentanza militare o dei loro singoli membri.

2. In base alle rispettive competenze, gli organi centrali, gli organi intermedi e gli organi di base della rappresentanza militare sono legittimati a promuovere il ricorso davanti al pretore e al tribunale amministrativo regionale competenti per il territorio.

ART. 10.

(Rappresentanza del personale militare di leva).

1. I rappresentanti del personale militare di leva, eletti nei vari livelli di rap-

presentanza, hanno specifica competenza in materia di esame delle istanze avanzate dal personale di leva che riguardano la tutela della persona alle armi al fine di garantire i diritti dei soldati.

2. Nelle stesse materie di cui al comma 1 i soggetti ivi citati godono di autonomia di convocazione e deliberazione.

ART. 11.

(Modalità di esercizio delle competenze dei rappresentanti del personale militare di leva).

1. I rappresentanti del personale militare di leva per lo svolgimento delle funzioni attinenti alla salvaguardia e alla tutela dei diritti dei cittadini che prestano servizio di leva si avvalgono del numero verde e del difensore civico, istituiti dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto.

2. Il Ministero della difesa è tenuto a rispondere con provvedimento motivato alle istanze avanzate dai rappresentanti del personale militare di leva di cui all'articolo 10, entro quindici giorni dall'avvenuta trasmissione.

3. Il Ministero della difesa predispone gli strumenti logistici idonei nonché l'assistenza personale affinché i rappresentanti del personale militare di leva possano svolgere adeguatamente i compiti loro assegnati dall'articolo 10.

ART. 12.

(Facoltà e limiti del mandato).

1. I membri dell'organo centrale di rappresentanza militare svolgono il loro mandato senza limitazioni di ordine temporale, salvo il verificarsi di circostanze eccezionali, riconosciute tali dal Ministro della difesa.

2. I membri degli organi intermedi e di base della rappresentanza militare devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non altrimenti assolvibili.

3. I delegati devono essere impegnati nei servizi in modo proporzionale al tempo in cui sono presenti presso i reparti di appartenenza.

4. I delegati eletti negli organismi di rappresentanza militare possono partecipare a titolo personale a convegni ed assemblee sulle materie di competenza, purché non in nome di categorie, sezioni, comparti e dell'assemblea, ove non ne siano stati espressamente delegati.

5. I delegati dei COIR, su richiesta del COBAR approvata dal comandante affiancato, possono altresì visitare le strutture ed i reparti militari della loro base elettorale in orario di servizio.

6. Il personale militare volontario e di leva degli organi centrali, durante il periodo del mandato, fruisce del trattamento economico di missione che compete al personale di carriera di pari livello.

ART. 13.

(Convocazione degli organi di rappresentanza militare).

1. Gli organi di rappresentanza militare sono convocati dal presidente, di sua iniziativa, o su richiesta di almeno un terzo dei delegati. Di norma il presidente stabilisce la pianificazione dei lavori e l'ordine del giorno delle sedute d'intesa con il segretario e il portavoce del consiglio di rappresentanza.

2. Gli organi centrali della rappresentanza militare sono convocati almeno una volta ogni due mesi. Le sezioni del consiglio centrale della rappresentanza militare, COIR e i COBAR sono convocati almeno una volta al mese.

3. Gli organi centrali possono avere rapporti con organismi similari degli Stati membri della Unione europea, con associazioni nazionali di militari in congedo e di pensionati, nonché con altre organizzazioni aventi fini morali o culturali.

ART. 14.

(Assemblea).

1. I COBAR, per la consultazione ed il confronto con la base rappresentata, con-

vocano assemblee generali dei militari del l'unità di base almeno tre volte l'anno, in orario di servizio.

2. L'assemblea di base può essere convocata anche su richiesta scritta di un quinto dei militari rappresentati, e può essere organizzata anche limitatamente ad una o più categorie di base.

3. Le assemblee sono presiedute dal delegato più elevato in grado presente alla riunione e coordinate dal segretario che relaziona sugli argomenti all'ordine del giorno o designa a tal fine uno specifico delegato. Il portavoce è responsabile delle relazioni esterne del consiglio e dei rapporti con i consigli dei vari livelli di rappresentanza.

4. Le convocazioni delle assemblee di base sono comunicate con dieci giorni di anticipo dal presidente del COBAR competente al rispettivo comando, il quale adotta le necessarie misure logistiche ed amministrative volte a garantirne il regolare svolgimento, salvo non ricorrano circostanze eccezionali.

5. I COBAR e i COIR hanno facoltà di richiedere, se lo ritengono utile, la presenza di delegati degli organismi di livello superiore alle proprie assemblee di base, previa comunicazione al comando dell'unità.

6. I COIR, per la consultazione ed il confronto con la base rappresentata, convocano assemblee dei COBAR corrispondenti almeno due volte l'anno, in orario di servizio.

ART. 15.

(Procedure di concertazione).

1. Nell'ambito del procedimento di concertazione, così come definito dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il consiglio centrale interforze di rappresentanza dell'esercito, della marina e dell'aereonautica, presenta sei mesi prima della scadenza contrattuale al Ministro per la funzione pubblica, dandone contestuale conoscenza al Ministro della difesa, le proposte e le richieste relative alle sessioni di con-

certazione per la definizione e il rinnovo dei contenuti del rapporto di impiego del personale rappresentato.

2. Ai fini dell'espletamento delle procedure di concertazione di cui al comma 1, agli organismi di rappresentanza militare sono consentiti:

a) la partecipazione ad un interscambio informativo con gli organismi interessati alla concertazione e con quelli della contrattazione;

b) la partecipazione ad incontri con gli organismi sindacali su temi di comune interesse, riferiti alle materie di competenza, in circostanze diverse dalla predisposizione del contratto di lavoro;

c) la consultazione periodica con i comandi su tutte le materie non di competenza, che possono comunque avere riflessi sulla condizione, sul trattamento e sulla tutela del personale;

d) la partecipazione a convegni e congressi sindacali dei soggetti inclusi nei comparti sicurezza e difesa di cui all'articolo 1;

e) l'esercizio del diritto di accesso e partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in ordine ai ricorsi gerarchici e alle procedure di avanzamento di tutte le categorie rappresentate;

f) la partecipazione dei delegati a commissioni cui sono demandate decisioni su materie di competenza della rappresentanza militare.

ART. 16.

(Competenze degli organi di rappresentanza militare).

1. Le competenze degli organi di rappresentanza riguardano la formulazione di pareri, proposte e richieste su tutto ciò che attiene alle seguenti materie:

a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;

b) durata e distribuzione dell'orario di lavoro;

c) licenze;

d) aspettative;

e) permessi;

f) trattamento economico di missione e di trasferimento;

g) criteri di massima per la formazione professionale;

h) criteri generali per la mobilità del personale e per l'attribuzione degli incarichi;

i) condizioni, trattamento, tutela di natura giuridica, economica, previdenziale e sanitaria, culturale e morale dei militari;

l) igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni;

m) promozione umana e benessere personale;

n) alloggi;

o) processi di adeguamento, ristrutturazione e dismissione delle infrastrutture.

2. Sulle materie del comma 1 il consiglio centrale formula pareri, proposte e richieste direttamente ai ministri e alle commissioni parlamentari competenti ed è incaricato della concertazione presso l'autorità di Governo competente in materia di funzione pubblica e presso il Ministero della difesa.

3. Il COCER, inoltre, formula pareri sui criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale e partecipa, attraverso suoi delegati ai consigli di amministrazione degli enti stessi.

ART. 17.

(Rapporti istituzionali).

1. I consigli centrali di rappresentanza militare, nell'ambito delle materie di propria competenza stabilite dall'articolo 16, possono richiedere per iscritto di essere

ascoltati dalle Commissioni parlamentari competenti e dai ministri interessati.

2. Della richiesta di audizione ai sensi del comma 1 è data contestuale notizia alla amministrazione di appartenenza.

ART. 18.

(Competenze degli organi regionali di rappresentanza militare e rapporti con le regioni).

1. I consigli regionali interforze sono competenti a trattare direttamente con le regioni le seguenti materie:

a) alloggi;

b) trasporti, formazione ed aggiornamento culturale e professionale;

c) assistenza militare;

d) igiene del lavoro ed antinfortunistica;

e) rapporti con enti pubblici:

f) promozione umana e benessere del personale.

2. Il presidente della giunta e del consiglio regionale competente per territorio è informato della costitutizione del COIR tramite lettere del consiglio di rappresentanza militare entro venti giorni dalla avvenuta elezione.

ART. 19.

(Informazione e pubblicità).

1. Lo scambio di informazioni tra consigli di rappresentanza militare avente ad oggetto la divulgazione degli atti e delle iniziative formali è garantita da un sistema di collegamento con rete telematica tra tutti i consigli dei vari livelli.

2. Tutte le delibere, le relazioni, i comunicati e le notizie relativi all'attività degli organismi della rappresentanza militare possono essere resi pubblici, dai singoli delegati o dal portavoce a nome del

consiglio anche attraverso i mezzi di informazione e di stampa.

ART. 20.

(Informazione ai militari).

1. Ad ogni militare, all'atto dell'arruolamento, nonché ad ogni presa di servizio presso un nuovo reparto, è consegnato, a cura dei comandi competenti, l'elenco dei nominativi e dei recapiti dei rappresentanti dell'organismo di base corrispondente; a tale elenco è allegata, su richiesta degli organismi di rappresentanza, una comunicazione sul lavoro svolto e sulle iniziative assunte, o su importanti questioni attinenti al mandato, da parte del COBAR, del COIR e del COCER di competenza.

2. Nel periodo di prima istruzione presso le scuole militari, le accademie, o i reparti addestrativi, i neoarruolati partecipano ad un incontro di discussione e di confronto con i rappresentanti del COBAR di appartenenza, nella quale tutti i delegati hanno la facoltà di intervenire al fine di illustrare le problematiche inerenti alla rappresentanza.

ART. 21.

(Concertazione in materia di rapporto di impiego).

1. I contenuti del rapporto di impiego del personale militare stabiliti dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sono definiti in regime di concertazione nell'ambito della funzione pubblica. La rappresentanza del COCER partecipa alla concertazione dei contenuti del rapporto di impiego del personale destinatario dei trattamenti dirigenziali nonché di quello equiparato con una delegazione formata con gli stessi criteri previsti per il personale non dirigente. Le modalità della concertazione e le materie oggetto della stessa sono quelle previste dal citato decreto legislativo n. 195 del 1995, e dalla presente legge.

ART. 22.

(Diritto di associazione).

1. La costituzione o l'adesione ad associazioni o circoli fra militari è ammessa anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 8, terzo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni.

ART. 23.

(Regolamento di attuazione).

1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, il nuovo regolamento di attuazione della rappresentanza militare, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge, previa acquisizione del parere dell'organo centrale della rappresentanza militare e delle Commissioni parlamentari competenti. Il regolamento di attuazione deve in particolare prevedere il numero di consigli di base in funzione della unità minima compatibile e della autorità gerarchica preposta alla gestione delle materie di interesse delle rappresentanze militari. Il regolamento definisce inoltre le dotazioni organiche e il materiale necessario per il funzionamento nei consigli nei vari livelli.

2. Il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare, approvato con decreto del Ministro della difesa 9 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 1985, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il COCER approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno statuto per definire le norme di organizzazione e funzionamento dei vari livelli della rappresentanza militare.